

COMUNE DI GIAGLIONE
PROVINCIA DI TORINO

ORIGINALE

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE**

N. 9

OGGETTO :

RICOGNIZIONE DELLE ECCEDENZE DI PERSONALE – ADEMPIMENTO ANNUALE AI SENSI DELL'ART. 33 D.LGS. N. 165/2001 e s.m.i..

L'anno **duemilaquindici**, addì **sei**, del mese di **marzo**, alle ore **8** e minuti **30**, nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
PAINI EZIO	SINDACO	X	
BRANCATO ANTONINO	ASSESSORE	X	
GIORS MONICA in Abba'	ASSESSORE		X
Totale		2	1

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale BARBERIS dott.ssa MARINA.

Il Presidente, sig. PAINI EZIO, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione sull'argomento ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

OGGETTO: RICOGNIZIONE DELLE ECCEDENZE DI PERSONALE – ADEMPIMENTO ANNUALE AI SENSI DELL'ART. 33 D.LGS. N. 165/2001 e s.m.i..

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- ✚ l'art. 39 comma 1 della L. 27 dicembre 1997 n. 449, così come modificato dall'art. 34 della L. 27 dicembre 2002 n. 289 (legge finanziaria per il 2003), prevede che: *“Al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale...”*;
- ✚ l'art. 89 comma 5 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. stabilisce che: *“Gli enti locali, nel rispetto dei principi fissati dal presente testo unico, provvedono alla rideterminazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti.”*;
- ✚ l'art. 91 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 dispone che: *“Gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio. Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla L. 12.3.1999 n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese di personale”*;
- ✚ l'art. 6 del D.Lgs 165/2001 stabilisce che:

comma 1 “Nelle amministrazioni pubbliche l'organizzazione e la disciplina degli uffici, nonché la consistenza e la variazione delle dotazioni organiche sono determinate in funzione delle finalità indicate all'articolo 1, comma 1, previa verifica degli effettivi fabbisogni e previa informazione delle organizzazioni sindacali rappresentative ove prevista nei contratti di cui all'articolo 9. Nei casi in cui processi di riorganizzazione degli uffici comportano l'individuazione di esuberi o l'avvio di processi di mobilità, al fine di assicurare obiettività e trasparenza, le pubbliche amministrazioni sono tenute a darne informazione, ai sensi dell'articolo 33, alle organizzazioni sindacali rappresentative del settore interessato e ad avviare con le stesse un esame sui criteri per l'individuazione degli esuberi o sulle modalità per i processi di mobilità. Decorso trenta giorni dall'avvio dell'esame, in assenza dell'individuazione di criteri e modalità condivisi, la pubblica amministrazione procede alla dichiarazione di esubero e alla messa in mobilità. Nell'individuazione delle dotazioni organiche, le amministrazioni non possono determinare, in presenza di vacanze di organico, situazioni di soprannumerarietà di personale, anche temporanea, nell'ambito dei contingenti relativi alle singole posizioni economiche delle aree funzionali e di livello dirigenziale. Ai fini della mobilità collettiva le amministrazioni effettuano annualmente rilevazioni delle eccedenze di personale su base territoriale per categoria o area, qualifica e profilo professionale. Le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale.

comma 3. Per la ridefinizione degli uffici e delle dotazioni organiche si procede periodicamente e comunque a scadenza triennale, nonché ove risulti necessario a seguito di riordino, fusione, trasformazione o trasferimento di funzioni. Ogni amministrazione procede adottando gli atti previsti dal proprio ordinamento.

comma 4. Le variazioni delle dotazioni organiche già determinate sono approvate dall'organo di vertice delle amministrazioni in coerenza con la programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni, e con gli strumenti di programmazione economico-finanziaria pluriennale.....

comma 4-bis. Il documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale ed i suoi aggiornamenti di cui al comma 4 sono elaborati su proposta dei competenti dirigenti che individuano i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture cui sono preposti.

Comma 6. Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo non possono assumere nuovo personale, compreso quello appartenente alle categorie protette.”

- ✚ l'art. 34 comma 22 della Legge 289/2002 prevede che anche gli Enti Locali adeguino le proprie politiche di reclutamento di personale al principio di contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica;
- ✚ l'art. 1 comma 562 della Legge 27.12.2006 n. 296 (Finanziaria 2007) come modificato dal D.L. 78/2010 e s.m.i. dispone che: *“Per gli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno, le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non devono superare il corrispondente ammontare dell'anno 2008. Gli enti di cui al primo periodo possono procedere all'assunzione di personale nel limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno, ivi compreso il personale di cui al comma 558”*;
- ✚ l'art. 3 del D.L. 90 del 24.6.2014 convertito nella L. 114/2015 al comma 5 ha abrogato l'art. 76 comma 7 del D.L. n. 112/08 convertito nella legge 133/2008 e s.m.i. che disponeva il divieto di

procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale agli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale risulti pari o superiore al 50 per cento delle spese correnti;

Rilevato che:

- le novità dettate dal D.L. 90 del 24.6.2014 convertito nella L. 114/2015 in materia di assunzioni a tempo indeterminato e di spesa del personale, sono dettate esclusivamente per gli enti soggetti al patto di stabilità interno, per cui le Amministrazioni non soggette a patto, come nella fattispecie di questo Comune che conta una popolazione inferiore a 1000 abitanti, devono restare entro il tetto di spesa del personale 2008 (art. 1 comma 562 L. 296/2007);
- l'unica modifica che riguarda sia gli enti soggetti al patto di stabilità interno che quelli non soggetti, è l'abrogazione della sanzione del divieto di effettuare assunzioni a qualunque titolo per gli enti in cui l'incidenza delle spese di personale risulti pari o superiore al 50 per cento delle spese correnti;

Ritenuto che l'art. 33. "Eccedenze di personale e mobilità collettiva" del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i., dispone:

"comma 1. " Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevinano comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall'articolo 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica.

comma 2. Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere.

Atteso che la succitata normativa, nel rafforzare il vincolo tra dotazione organica ed esercizio dei compiti istituzionali, dispone l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di provvedere annualmente alla ricognizione delle eventuali eccedenze di personale in servizio, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, impegnandole ad attivare tale procedura e sanzionandole, in caso di inadempienza, con il divieto di effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro di qualunque tipologia a pena di nullità degli atti posti in essere;

Richiamata le proprie deliberazioni:

- n. 65 del 26.11.2008 con la quale è stata effettuata la verifica del fabbisogno triennale del personale del Comune di Giaglione confermando la dotazione organica rideterminata con la precedente deliberazione della G.C. n. 45 del 20.9.2002 a seguito della quale la struttura organizzativa del Comune di Giaglione risulta articolata in due aree funzionali con due Posizioni Organizzative e complessivi 5 posti in organico;
- n. 10 del 27.2.2012 con la quale si è dato atto che dalla ricognizione effettuata dal Segretario comunale in collaborazione con i Responsabili delle aree, **non** sono emerse situazioni di soprannumero o eccedenze di personale in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria e pertanto questo Comune non ha dovuto avviare nel corso del 2012 procedure per la dichiarazione di esubero di dipendenti;
- n. 20 del 2.4.2013 con la quale si è dato atto che dalla ricognizione effettuata dal Segretario comunale in collaborazione con i Responsabili delle aree, **non** sono emerse situazioni di soprannumero o eccedenze di personale in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria e pertanto questo Comune non ha dovuto avviare nel corso del 2013 procedure per la dichiarazione di esubero di dipendenti;
- n. 20 del 6.5.2014 con la quale si è dato atto che dalla ricognizione effettuata dal Segretario comunale in collaborazione con i Responsabili delle aree, **non** sono emerse situazioni di soprannumero o eccedenze di personale in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria e pertanto questo Comune non ha dovuto avviare nel corso del 2014 procedure per la dichiarazione di esubero di dipendenti;

Atteso che nell'area Amministrativa ed Economico Finanziaria era prevista una unità di Categoria C2 Profilo professionale Istruttore in convenzione al 50% con il Comune di San Giorio di Susa ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. e pertanto Extra Dotazione Organica in quanto inserito nella dotazione organica del Comune di San Giorio di Susa – Capo convenzione e che in data 1.9.2012 la succitata convenzione è stata sciolta con la conseguente cessazione del 50% del servizio del personale addetto all'ufficio tributi.

Considerato che:

- ✓ con provvedimento della G.C. n. 41 del 2.10.2014, a seguito di domanda di mobilità volontaria, si deliberava di concedere, il nulla osta definitivo al trasferimento al Comune di Rivoli della dipendente di ruolo a tempo indeterminato e pieno geom. Monica TALACCHINI, Funzionario Tecnico, cat. D, posizione economica D2 dal 1.12.2014, Responsabile dell'area;
- ✓ con provvedimento della G.C. n. 53 del 5.12.2014 si deliberava di programmare, in sostituzione del succitato Dipendente di categoria D nell'area Tecnica, l'inserimento in dotazione organica nella stessa area di una posizione di categoria C Istruttore approvando le conseguenti modifiche della dotazione organica e del Piano delle assunzioni per la Programmazione del fabbisogno di personale nel il triennio 2014/2016 finalizzati al principio di contenimento della spesa per il personale in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica e la direzione dell'area dal 1.12.2014;
- ✓ alla data odierna è in corso una convenzione di Geometra al 50% con il Comune di Cesana Torinese – capo convenzione e la responsabilità dell'area è stata attribuita a dipendente di altro Comune che presta attività lavorativa retribuita ai sensi dell'art. 1 comma 557 dalla L. 311/2004.;

Dato atto che:

- la legge di stabilità n. 190/2014 prevede che negli anni 2015 e 2016 le uniche possibilità di effettuare assunzioni a tempo indeterminato sono limitate ai vincitori di concorsi conclusi entro il 31.12.2014 ed al personale delle Province collocato in mobilità obbligatoria (questo Comune con nota del 5.3.2015, a richiesta del Sindaco della Città Metropolitana di Torino ed in esecuzione della succitata L. 190/2014 e della circolare n. 1 del 30.1.2015 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, ha segnalato l'esigenza di coprire 1 posto di categoria C Istruttore – RUP nell'area tecnica con diploma di geometra);
- conseguentemente all'eliminazione della Comunità Montana Valle Susa e Val Sangone sono in corso le procedure per la costituzione di Unioni Montane di Comuni (questo Comune con deliberazione del C.C. n. 21 del 27.9.2013 ha aderito all'Unione Montana dei Comuni dell'Alta valle di Susa);
- la programmazione di assunzioni nel corso del 2015, a seguito della cessazione di personale, sarà pertanto da verificare in considerazione della nuova normativa relativa alla mobilità obbligatoria della Provincia e della costituita Unione;

Preso atto della ricognizione effettuata dal Segretario comunale in collaborazione con i Responsabili delle aree in esecuzione dell'art. 33 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i., come risulta dal prospetto riepilogativo allegato alla presente deliberazione, **non emergono per il 2015 situazioni di soprannumero o eccedenze di personale;**

Atteso che attualmente la dotazione organica di questo Comune prevede n. 5 posti di cui 1 da coprire ed 1 in part-time al 69,44%, oltre il Segretario comunale in convenzione con altri due Comuni ed il personale in convenzione nel servizio tributi fino al 30.8.2012 era Extra dotazione organica.;

Considerato, come risulta dai dati forniti dal Responsabile dell'area Amministrativo ed Economico Finanziaria, che:

- il rapporto tra i dipendenti in servizio a tempo indeterminato e la popolazione residente alla data del 31.12.2014 era pari allo 0,72%;
- l'incidenza delle spese di personale, alla chiusura provvisoria del rendiconto 2014 e calcolata in base alle indicazioni dettate dalle Sezioni Riunite di controllo della Corte dei Conti, è stata del 32,04% , nel 2013 era del 38,62%;

- viene rispettato l'obbligo di contenimento della spesa per il personale entro il limite di quella sostenuta nel 2008;

Atteso che l'art. 33 del D.Lgs. 165/2001, come modificato dalla Legge di stabilità 2012 n. 183/2011, dispone l'obbligo di effettuare la ricognizione delle eventuali eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria e che tale ricognizione costituisce atto obbligatorio in assenza del quale non è possibile effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro di qualunque tipologia di contratto a pena di nullità degli atti posti in essere;

Accertato che ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., la Giunta comunale compie tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati alla competenza del consiglio comunale o che non rientrino nella competenza di altri Organi o del Segretario comunale o dei Responsabili di area;

Acquisiti i pareri favorevoli di cui all'art. 49 del D.L.vo 267/2000 in merito alla regolarità tecnica del Segretario comunale ed in merito alla regolarità contabile del Responsabile dell'area Economico finanziaria;

Con votazione unanime favorevole espressa in forma palese per alzata di mano

DELIBERA

1. Di dare atto che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. Di dare atto che dalla ricognizione effettuata dal Segretario comunale in collaborazione con i Responsabili delle aree, **non emergono situazioni di soprannumero o eccedenze di personale** in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, come risulta dal prospetto riepilogativo allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e pertanto questo Comune non deve avviare nel corso del 2015 procedure per la dichiarazione di esubero di dipendenti;
3. Di demandare ad un successivo provvedimento la programmazione del fabbisogno del personale, in relazione alla necessità di coprire 1 posto di categoria C Istruttore – RUP nell'area tecnica con diploma di geometra segnalata al Sindaco della Città Metropolitana di Torino ed in esecuzione della L. 190/2014 e della circolare n. 1 del 30.1.2015 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie;
4. Di inviare copia della presente deliberazione al Dipartimento della Funzione Pubblica, come disposto dall'art. 33 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. ;
5. Di comunicare quanto deliberato dal presente provvedimento alle RSU e alle Organizzazioni Sindacali firmatarie del CCNL;
6. Di dare atto che sono stati acquisiti i pareri favorevoli di cui all'art. 49 del D.L.vo 267/2000 in merito alla regolarità tecnica del Segretario comunale ed in merito alla regolarità contabile del Responsabile dell'area Economico finanziaria;
7. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, con una seconda e distinta votazione resa in forma palese che ha dato risultato unanime favorevole, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i..

Del che si è redatto il presente verbale che viene approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
(PAINI EZIO)



IL SEGRETARIO COMUNALE
(BARBERIS dott.ssa MARINA)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario comunale di Giaglione attesta che la presente deliberazione viene affissa all'albo pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi dal 19 MAR. 2015 al 3 APR. 2015 n. 46 Registro Pubblicazione, così come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

Giaglione, li 19 MAR. 2015



IL SEGRETARIO COMUNALE
(BARBERIS dott.ssa MARINA)

Il sottoscritto Segretario Comunale di GIAGLIONE, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione:

- ☒ E' stata affissa all'albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal 19 MAR. 2015 al 3 APR. 2015, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, senza reclami;
- ☒ E' stata comunicata in elenco con lettera n. 7 in data 19 MAR. 2015 il 1° giorno di pubblicazione ai capigruppo consiliari così come prescritto dall'art. 125 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 (il relativo testo deliberativo è stato messo a disposizione presso la sede comunale, ufficio di segreteria);
- ☒ E' stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ E' divenuta definitivamente esecutiva il giorno _____, decorsi i dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. 267/2000).

Giaglione, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
BARBERIS dott.ssa MARINA

COMUNE DI GIAGLIONE

DOTAZIONE ORGANICA VIGENTE

Area di attività	Categoria	Posto coperto	Profilo professionale	Annotazioni
AMMINISTRATIVA ECONOMICO FINANZIARIA	D4 (orizzontale)	SI	Istruttore Direttivo Responsabile Area	
	C1	SI	Istruttore	In part-time al 69,44% dal 2.1.2008
TECNICA	C	NO	Istruttore Geometra - RUP	***
	B4	SI	Collaboratore servizi tecnici	
	B4	SI	Collaboratore servizi tecnici	
TOTALE	5	4		

*** Nell'area Tecnica, con deliberazione della G.G. n. 53/2014, il posto di Categoria D è stato sostituito con un posto di Categoria C, a seguito del trasferimento per mobilità del Responsabile dell'area dal 1.12.2014.

Alla data odierna (fino al 31.3.2015 e prorogabile) è in corso una convenzione di Geometra al 50% con il Comune di Cesana Torinese – capo convenzione e la direzione dell'area dal 1.12.2014 al 30.6.2015 è stata attribuita a dipendente di altro Comune che presta attività lavorativa retribuita ai sensi dell'art. 1 comma 557 dalla L. 311/2004.

In considerazione della legge di stabilità n. 190/2014 che prevede che negli anni 2015 e 2016 le uniche possibilità di effettuare assunzioni a tempo indeterminato sono limitate ai vincitori di concorsi conclusi entro il 31.12.2014 ed al personale delle Province collocato in mobilità obbligatoria e della circolare n. 1 del 30.1.2015 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, questo Comune, a richiesta del Sindaco della Città Metropolitana di Torino ha segnalato l'esigenza di coprire 1 posto di categoria C Istruttore – RUP nell'area tecnica con diploma di geometra attualmente vacante;

Nell'area Amministrativa ed Economico Finanziaria era finanziata una unità di Categoria C2 Profilo professionale Istruttore in convenzione al 50% con il Comune di San Giorio di Susa ai sensi dell'art. 30 del D.L.gs. 267/2000 e s.m.i. e pertanto EXTRA DOTAZIONE ORGANICA in quanto inserito nella dotazione organica del Comune di San Giorio di Susa – Capo convenzione. In data 1.9.2012 la succitata convenzione è stata sciolta con la conseguente cessazione del 50% del servizio del personale addetto all'ufficio tributi.